

2022 | LXXXVIII



Studia et Documenta Historiae et Iuris

PONTIFICIUM INSTITUTUM UTRIVSQUE IURIS
FACULTAS IURIS CIVILIS



LIBRERIA
EDITRICE
VATICANA



Lateran University Press
Pontificia Universitas Lateranensis

Direttore:

Sua Em.za Rev.ma Card. A. De Donatis

Redattore:

Matteo Nacci

Segreteria di redazione:

Francesco Giammarresi

Pontificia Università Lateranense

Pontificium Institutum Utriusque Iuris

Facoltà di Diritto Civile

Piazza S. Giovanni in Laterano, 4 – 00120 Città del Vaticano

e-mail: redazione@dhi@pul.it

Abbonamenti / Subscriptions:

Libreria Editrice Vaticana

Dicastero per la Comunicazione

Via della Posta – 00120 Città del Vaticano

Tel. +39 06/69845768 – +39 06/69845450 – E-mail: riviste.lev@spc.va

Quote 2022:

Abbonamento annuo 190,00 € Estero 230,00 €

Annata arretrata 190,00 € Estero 230,00 €

La rivista ha periodicità annuale. La richiesta di abbonamento alla rivista deve essere inoltrata annualmente. Nella domanda di sottoscrizione dell'abbonamento è necessario specificare sempre il nome della rivista, l'annata desiderata e gli estremi dell'abbonato (nome, cognome, indirizzo, nazione) per poter emettere la nota proforma. Ottenuto il "proforma della nota di addebito" è possibile procedere al pagamento. È obbligatorio indicare sulla causale del versamento il numero della nota proforma e la data d'emissione.

I fascicoli non pervenuti all'abbonato devono essere reclamati presso l'Ufficio Abbonamenti entro 15 giorni dal ricevimento del fascicolo successivo.

Issues not received by subscribers must be claimed through the Subscriptions Office no later than 15 days after receiving the following issue.

Per informazioni scrivere a: servizioeditoria@pul.va

FONDAZIONE



Realizzato con il contributo di Fondazione TIM

© 2023 - ISBN: 978-88-465-1324-3

ISSN: 1026-9169

Lateran University Press - Pontificia Universitas Lateranensis ®

Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana

Città del Vaticano

STUDIA ET DOCUMENTA HISTORIAE ET IURIS

FUNDAVERUNT ET DIREXERUNT
AEMILIUS ALBERTARIO ARCADIUS LARRAONA SALVATOR RICCOBONO
GABRIUS LOMBARDI IOANNES ALOISIUS FALCHI

DIRECTOR

Sua Em.za Rev.ma Card. A. De Donatis

REDACTOR

M. Nacci

A SECRETIS

F. Giammarresi

CONSILIUM REDACTIONIS

P.I. Carvajal (Cile) – E. Chevreau (Francia) – F. Fernández De Buján (Spagna) – L. De Giovanni (Italia)
I.A. García Netto (Argentina) – P. Giunti (Italia) – F. Longchamps De Bériet (Polonia)

COMITATUS SCIENTIFICUS

F. Amarelli (Napoli Federico II) – F.J. Andrés Santos (Valladolid) – F. Arcaria (Catania) – C. Baldus (Heidelberg) – M. Balestri Fumagalli (Milano) – E. Bianchi (Milano Cattolica) – C. Buzzacchi (Milano Bicocca) – G. Camodeca (Napoli L'Orientale) – J.-M. Carrié (Paris EHESS) – F.P. Casavola (Napoli Federico II) – C. Corbo (Napoli Federico II) – J.-P. Coriat (Paris II) – W. Dajczak (Poznań) – G. De Cristofaro (Napoli Federico II) – A. Fernández De Buján (Madrid UA) – G. Falcone (Palermo) – I. Fagnoli (Milano Statale) – L. Fascione (Roma Tre) – L. Franchini (Roma Europea) – E. Franciosi (Bologna) – S.A. Fusco (Macerata) – P. Garbarino (Piemonte Orientale) – L. Garofalo (Padova) – C. Giachi (Firenze) – F. Gnoli (Milano Statale) – P. Gröschler (Mainz) – E. Höbenreich (Graz) – R. Lambertini (Modena) – O. Licandro (Catania) – A. Lovato (Bari) – F. Lucrezi (Salerno) – L. Maganzani (Milano Cattolica) – V. Marotta (Pavia) – M. Miglietta (Trento) – M.L. Navarra (Perugia) – A. Palma (Napoli Federico II) – F. Pergami (Milano Bocconi) – L. Polverini (Roma Tre) – S. Puliatti (Parma) – G. Purpura (Palermo) – R. Quadrato (Bari) – F. Reduzzi (Napoli Federico II) – E. Stolfi (Siena) – A. Torrent (Madrid URJC) – G. Valditaro (Torino) – U. Vincenti (Padova) – L.P. Zannini (Torino)

Redactionem ephemeridis *Studia et Documenta Historiae et Iuris* quaecumque attinent, mittenda sunt ad officium ephemeridis: Piazza S. Giovanni in Laterano, 4 – 00120 Città del Vaticano.

Omnes libri qui accipientur in ephemeride nunciabuntur: quorum vero duplex exemplar pervenerit, exarabitur, quo fieri poterit, peculiaris recensio.

Omnes symbolae, quaecumque ab auctoribus ad hanc ephemeridem missae erunt, antequam prelo tradantur, subicientur aestimationi et iudicio duorum Peritorum (*Referees*), qui in primis deligentur in sinu Comitatus Scientifici, omissis sane nominibus ut Auctoris ita etiam Censorum (*double-blind peer review*).

Qua ratione procedetur ut decernatur, sitne proposita symbola: a) digna quae publici iuris fiat; b) digna quae in vulgus edatur paucis tamen immutatis adiectisve; c) haud digna quae evulgetur. Ubi Censores omnino inter se de iudicio ferendo dissentiant, symbola ad tertium mittetur Censorem.

INDEX

STUDIA

P. Arces, Sul metodo compositivo delle Istituzioni di Gaio.....	9
F. Longchamps de Bérrier, <i>Donatio mortis causa</i> and <i>legatum per vindicationem</i> . New Remarks on the Methodology of Private Law Studies.....	41
S. Parini, « <i>Laudari etiam potest a sui frequentia et efficacia</i> ». Nuovi spunti di riflessione storico giuridica in materia transattiva	103
I. Israelowich, Brutality towards slaves: delictual or criminal? Re-reading a rescript of Antoninus Pius	141
A. Santangelo Cordani, “ <i>Est res quidem sanctissima civilis sapientia</i> ”. Giovanni Pietro Biumi et la disputation des artes ou la controverse droit-médecine au cours de la Renaissance.....	165
M.L. Biccari, Spese, divisione della cosa comune e diritto di ritenzione.....	179

NOTAE

P. Giunti, Il tempo e la regola. Ancora sul <i>mos maiorum</i> e sulla “attualità del passato”	209
M. Nacci, Paolo Grossi e la dimensione storica del diritto canonico. La lettura offerta da un protagonista ‘elegante’ della cultura giuridica.	225
F. Fernández de Buján, Sfide e proposte per la romanistica nel momento attuale.....	237

Index

P. Costa, Tra paradossalità cristologica, istituzionalizzazione ecclesiale e politica del diritto. Spunti e prospettive da una pubblicazione recente.....	263
J.M. Ribas Alba, La actualidad del derecho romano, en la obra <i>Fundamentos clásicos de la democracia y la administración</i> , de Federico Fernández de Buján.....	307

RECENSIONES

G. Rossi – D. Velo Dalbrenta – C. Pedrazza Gorlero (a cura di), <i>Immaginare il futuro del diritto. Narrazioni utopiche, distopiche e ucroniche</i> , Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2021, pp. 232 (Daniela Buccomino).....	349
P. Piatti (cur.), <i>Libellus quasi speculum. Studi offerti a Bernard Ardura</i> , 2 voll., Città del Vaticano 2022, pp. CXX + 1617 (Nicola Gadaleta).....	356
F. Balsamo, <i>La protezione dei dati personali di natura religiosa</i> , L. Pellegrini, Cosenza 2021, pp. 7-285 (Fabio Vecchi).....	362
G. Vitolo – V.I. Schwarz-Ricci (eds.), <i>Konradin (1252-1268). Eine Reise durch Geschichte, Recht und Mythos</i> , Heidelberg University Publishing, Heidelberg 2022 (Aurelio Cernigliaro).....	378

MATTEO NACCI

PAOLO GROSSI E LA DIMENSIONE STORICA
DEL DIRITTO CANONICO.
LA LETTURA OFFERTA DA UN PROTAGONISTA ‘ELEGANTE’
DELLA CULTURA GIURIDICA

SUMMARIUM: 1. Le motivazioni di un intervento. – 2. Paolo Grossi e la dimensione storica del diritto canonico. – 3. Paolo Grossi e la ‘definizione’ di un pensiero sulla dimensione storica del diritto canonico. – 4. Paolo Grossi e la fantasia: strumento indispensabile per il giurista ‘avveduto’. – 5. Grazie, Paolo!

1. *Le motivazioni di un intervento*

La circostanza che ha determinato la stesura delle presenti riflessioni – l’invito a partecipare alla commemorazione di Paolo Grossi (1933-2022) organizzata dalla Fondazione Biblioteche CRF¹ –, mi ha fatto riflettere sul contributo scientifico, accademico e umano donato da uno dei maggiori storici del diritto del Novecento che ha contraddistinto, anche per i suoi incarichi istituzionali, una parte non irrilevante del terzo millennio. Il compito apparve fin da subito complesso poiché sarebbe stato chiaramente impossibile, nello spazio di una breve riflessione, anche solo provare a tratteggiare i molteplici ambiti culturali arricchiti da Paolo Grossi nel corso del suo magistero scientifico e accademico.

Una parziale rassicurazione mi fu data proprio dagli organizzatori dell’evento commemorativo che mi chiesero espressamente di delineare il rapporto fra Paolo Grossi e il diritto canonico, sia a motivo del fatto che come storico del diritto, nella ricerca scientifica, ho sempre posto attenzione alla storia del diritto canonico – che non dovrebbe essere ‘compartimentata’ all’interno di un solo settore scientifico-disciplinare –, sia perché nella Pontificia Università Lateranense ho l’onore di insegnare tanto

¹ *Commemorazione di Paolo Grossi. Giurista, Accademico, Presidente emerito della Corte Costituzionale* (Fondazione Biblioteche CRF, Firenze, 25 novembre 2022).

la Storia del diritto medievale e moderno nel corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, quanto la Storia del diritto canonico nella Facoltà di Diritto Canonico.

Per il mio essere storico del diritto e per il mio *munus* di docente universitario, devo senz'altro moltissimo a Paolo Grossi, che nel corso di un pomeriggio meteorologicamente uggioso di molti anni fa ricevette nel suo studio di Villa Ruspoli – come erano soliti chiamare gli studenti della facoltà giuridica fiorentina il Centro di studi per la storia del pensiero giuridico moderno oggi a lui intitolato² –, un giovane un po' timoroso, a motivo dell'autorevolezza dell'interlocutore, che si era recato da lui per lamentarsi del fatto che da un momento all'altro si sarebbe trovato senza relatore di tesi di laurea. Quel giovane timoroso era il sottoscritto che, per l'appunto, cercava di spiegare al Prof. Grossi che aveva scelto una materia di laurea per conoscere più approfonditamente lo spirito del diritto canonico e che il trasferimento a Roma del docente titolare della materia, come consigliere della Corte di Cassazione, lo aveva reso 'orfano' della guida per approntare la tesi.

Il Prof. Grossi, allora, rispose serenamente che si sarebbe reso disponibile a seguire la mia tesi di laurea ma specificando, fin da subito, che essa avrebbe dovuto vertere sulla storia del diritto canonico – come poi si avverò –, e che sarebbe stato per me altresì interessante, dopo la laurea, approfondire lo studio del diritto canonico presso una istituzione accademica pontificia, come puntualmente avvenne presso la Pontificia Università Lateranense. Alla fine del colloquio, poi, mi disse che in ogni caso non avrei dovuto sentirmi obbligato a laurearmi con lui e soprattutto che avrei potuto pensarci qualche giorno, almeno fino al ricevimento studenti della settimana successiva.

Ecco, se qualcuno avesse cronometrato il tempo intercorso fra la mia uscita dalla porta dello studio del Prof. Grossi, in quel momento al primo piano di Villa Ruspoli, e la segreteria studenti – allora collocata appena fuori dall'edificio principale – per reperire l'apposito modulo amministrativo al fine di formalizzare quanto indicatomi dal Professore, proba-

² Il Centro di studi per la storia del pensiero giuridico moderno è stato intitolato a Paolo Grossi in occasione della Cerimonia di intitolazione celebrata il 21 ottobre 2022 all'interno del Convegno di Studi, *Pluralismo giuridico. Itinerari contemporanei* (Firenze, 20-21 ottobre 2022).

bilmente avrei stabilito un golden goal per la corsa di velocità. Per me, infatti, si realizzava il sogno di laurearsi con il Prof. Grossi; sogno perché ormai si era sparsa da un po' di tempo la 'voce' – almeno per come all'epoca circolava fra i vivaci corridoi di Via Laura (sede della facoltà giuridica fiorentina) – che il Prof. Grossi aveva sospeso l'assegnazione delle tesi di laurea per l'elevatissimo numero di studenti che stava seguendo.

Da quel momento ebbi l'onore di iniziare un percorso che vide il Prof. Grossi presente nei momenti che hanno contraddistinto la mia crescita accademico-scientifica e umana: negli indispensabili consigli impartiti durante gli anni del dottorato, che non ha mai rifiutato anche quando lo chiamavo in estate e si trovava nella sua amata Citille in Chianti; nella partecipazione, in qualità di membro della commissione giudicatrice, al concorso per lo straordinariato sulla cattedra di Storia del diritto e delle istituzioni bandito dalla Pontificia Università Lateranense; nella guida sapiente rispetto ai temi da scegliere per la prosecuzione del percorso accademico (è lui che devo ringraziare se mi sono occupato, dietro espressa sollecitazione e come titolo monografico indispensabile per la promozione a professore ordinario, della fioritura della scienza canonistica italiana negli anni Trenta e Quaranta del Novecento, da lui magistralmente profilata in *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico. 1860-1950*³); nella risposta sempre positiva – anche durante l'impegnativo ufficio di giudice e poi presidente della Corte Costituzionale – agli inviti a tenere nei miei corsi lateranensi lezioni magistrali di amplissima apertura culturale. Addirittura, alla fine della lezione stringeva la mano a tutti gli studenti fermandosi ad autografare, su richiesta degli stessi, i suoi testi giuridici. Testi giuridici che per me, oggi come i primi anni di insegnamento, costituiscono un baluardo insostituibile nelle lezioni universitarie e per i miei studenti, in tutti gli Atenei dove ho avuto la fortuna di essere stato invitato come *visiting professor*, efficacissimo materiale bibliografico.

³ P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico. 1860-1950*, Milano, 2000, 266-273. Paolo Grossi, nelle dense pagine dedicate alla 'fioritura canonistica' degli anni Trenta del Novecento, rileva che «fa spicco (...) quella che abbiamo ritenuto di poter chiamare una vera fioritura scientifica; che è scientifica perché avvia un discorso di fondazione epistemologica, ponendosi come assillante il problema del metodo per l'esploratore di quel pianeta giuridico così appartato e così concluso che è il diritto canonico» (*Ivi*, 268).

2. Paolo Grossi e la dimensione storica del diritto canonico

Tanti, tantissimi, sarebbero gli aneddoti che potrei citare sulla fortuna di aver potuto godere dell'immensa cultura giuridica di Paolo Grossi ma questi devono cedere il passo al nucleo di queste brevi riflessioni: Paolo Grossi e la dimensione storica del diritto canonico.

Proprio su questo binomio – Paolo Grossi e la dimensione storica del diritto canonico –, sono senz'altro rinfrancato dalla ricostruzione bibliografica condotta da Carlo Fantappiè che nel 2013, per i tipi della Giuffrè, curò gli scritti canonistici di Paolo Grossi raccogliendoli in un'unica pubblicazione⁴. In quella sede, nell'ampia premessa introduttiva furono segnalati alcuni momenti della vita scientifico-accademica di Paolo Grossi emblematici per la costruzione del suo legame, tanto dal punto di vista della teoria quanto della prassi, con il diritto della Chiesa⁵: fra di essi, la tesi di laurea nel 1955, pubblicata due anni dopo, su *Le abbazie benedettine nell'Alto medioevo italiano. Struttura giuridica, amministrazione e giurisdizione*, assegnata da Pietro Agostino d'Avack e seguita da Ugo Nicolini a motivo del trasferimento del primo a Roma⁶ (circostanza che molti anni dopo accadde a me con l'immenso privilegio del Prof. Grossi come guida); nonché l'attività di giudice presso il Tribunale Ecclesiastico Regionale Etrusco⁷ (grazie alla quale ho avuto l'onore di svolgere l'ufficio di *notarius* a motivo della presentazione della mia persona fatta da Paolo Grossi all'allora Vicario Giudiziale del Tribunale).

A ciò si aggiungono i molteplici scritti sul diritto canonico, se solo si sfoglia il volume degli scritti canonistici sopra citato, nonché le numerosissime partecipazioni a convegni e incontri di studio sui temi e sugli istituti del diritto canonico – molte delle quali si sono tradotte nei testi raccolti nell'opera prima menzionata, per cui farò più avanti riferimento a due contributi di Grossi successivi alla pubblicazione del volume del 2013 – e l'estrema, unica nel suo genere, attenzione e cura nell'includere la dimensione storica del diritto canonico anche in testi non completamente canonistici.

⁴ P. GROSSI, *Scritti canonistici*, a cura di C. Fantappiè, Milano, 2013.

⁵ *Ivi*, VII-XLV.

⁶ *Ivi*, VIII-X.

⁷ *Ibidem*.

Attenzione quando, in una mirabile sintesi del Medioevo giuridico, *L'Ordine giuridico medievale*, pubblicato per la prima volta nel 1995⁸, tanto nel delineare il proto-Medioevo quanto il Medioevo sapienziale Paolo Grossi non si dimenticò – ma, anzi, la valorizzò – né della «presenza giuridica della Chiesa»⁹ nella «officina della prassi»¹⁰ proto-medievale, da intendersi come formazione e stratificazione delle fonti canonistiche¹¹, né della «presenza giuridica della Chiesa»¹² nel «laboratorio sapienziale»¹³ del Medioevo maturo, da qualificarsi come consolidazione e sistemazione del diritto canonico, specialmente quello c.d. classico sostanziatosi nel *Corpus iuris canonici*¹⁴.

Ancora, attenzione verso l'ordinamento giuridico canonico quando, nella bellissima cornice sulla dimensione storica del diritto europeo

⁸ P. GROSSI, *L'Ordine giuridico medievale*, Roma - Bari, 1995.

⁹ *Ivi*, 264. L'edizione citata nel presente contributo è quella del 1997.

¹⁰ *Ivi*, 263.

¹¹ *Ivi*, 109-123. Paolo Grossi, infatti, iniziando il capitolo quinto sulla presenza giuridica della Chiesa, sottolineava che «di una presenza della Chiesa (cioè, ovviamente, della Chiesa Romana) nella civiltà medievale nessuno dubita: questa civiltà è, per buona parte, creatura sua. Nel vuoto lasciato dalla assenza dello Stato (...), la Chiesa fu presenza viva efficace capillare, grazie anche ad una articolatissima e universalmente diffusa organizzazione parrocchiale che riusciva a penetrare fin nei più remoti recessi rurali» (*Ivi*, 109). L'Autore specifica, poco più avanti, che quella della Chiesa non è soltanto una presenza nella società, ma una presenza «giuridica» che si sostanzia in «una scelta per il diritto (...). E una scelta di sempre, che non ha mai subito attenuazioni o deviazioni nel corso della sua storia» (*Ivi*, 110), che l'ha impegnata da «subito a costruire un proprio diritto, cioè il diritto congeniale a una società sacra che aveva, alle proprie fondazioni, una base solidissima e peculiarissima di nozioni teologiche» (*Ivi*, 114).

¹² P. GROSSI, *L'Ordine giuridico medievale*, 265.

¹³ *Ivi*, 264.

¹⁴ *Ivi*, 203-222. Si tratta di un'epoca molto interessante per il diritto della Chiesa – inauguratasi nel secolo XII – perché, come sottolinea magistralmente Grossi, vi è «una Chiesa, uscita vincitrice dalla controversia con l'Impero, desiderosa di maggiormente definirsi quale ordinamento giuridico, di produrre un diritto non più sfocato nella teologia come quello che era – prima – egregiamente servito per la lotta contro gli eretici, di produrre un diritto di pari qualità tecnica di quello civile e pertanto dotato di forza espansiva in tutta la società, di produrre – e orientare e condizionare – un prezioso strumento di controllo della vita sociale; dall'altro lato, una ritrovata robustezza culturale che è ormai patrimonio diffuso, una riflessione giuridica che (...) è analisi scientifica, razionale, rigorosa, solidamente fondata» (*Ivi*, 203).

rappresentata da *L'Europa del diritto*, pubblicata per la prima volta nel 2007¹⁵, Paolo Grossi non esitò ad includere l'esperienza della codificazione del diritto della Chiesa – peculiare all'interno del paesaggio europeo otto-novecentesco¹⁶ – che porterà alla promulgazione del primo *Codex Iuris Canonici* nel 1917; tema sul quale, negli anni del suo magistero scientifico, si esprimerà diverse volte offrendo sempre un angolo di osservazione rinnovato e arricchente¹⁷.

Un codice, quello piano-benedettino, tipicissimo rispetto a quelli europei precedenti a motivo, come sottolinea magistralmente Paolo Grossi nell'opera appena menzionata, di quanto previsto nel canone 6, che assegnava un importante valore interpretativo al *ius vetus*, a differenza dei principali codici moderni che decisero di recidere il cordone ombelicale con l'esperienza giuridica precedente¹⁸; oppure di quanto delineato nel canone 20 laddove in caso di *lacuna legis*, diversamente dall'occhiuto principe moderno attento alla produzione della legge come suo *instrumentum regni* e ad assegnare al giudice il non-ruolo di applicatore della medesima, «l'orizzonte giuridico si amplia indefinitamente»¹⁹, potendo il giudice fare ricorso non solo all'analogia ma anche ai principi generali del diritto applicati con equità canonica²⁰, allo stile e alla prassi della

¹⁵ P. GROSSI, *L'Europa del diritto*, Roma - Bari, 2007.

¹⁶ È lo stesso Paolo Grossi a porsi un interrogativo rispetto al quale fornisce subito una chiara risposta: «La codificazione della Chiesa, a parte la ovvia specificità dei suoi contenuti, fu, sotto il profilo formale, imitazione servile di quella laica e quindi abdicatoria dai caratteri bimillennari assunti dalle regole giuridiche canoniche? Credo si debba rispondere che si tratta di un atto normativo che vive a suo modo, in assoluta tipicità, l'aspetto essenziale di ogni Codice moderno, e cioè la esclusività, il proporsi come norma esclusiva» (P. GROSSI, *L'Europa del diritto*, 215).

¹⁷ P. GROSSI, *Scritti canonistici*, 167-181, 195-210, 247-263.

¹⁸ Il *Codex iuris canonici* del 1917, infatti, «non guarda con superba sufficienza al passato come pretende ogni codificazione post-illuministica. La Chiesa codifica in perfetta continuità con la storia quasi bimillennaria, una storia che è considerata ricchezza del presente. Il canone 6 (...) valorizza espressamente il patrimonio giuridico del passato, gli attribuisce un grosso valore interpretativo e invita a utilizzarlo, a meno che non si sia in presenza di una regola del Codice specificamente innovativa e, pertanto, abrogativa di ogni regola pretèrita» (P. GROSSI, *L'Europa del diritto*, 216).

¹⁹ *Ibidem*.

²⁰ Con «due postille necessarie» (*Ibidem*), come individua Paolo Grossi a conclusione del capitolo sulla codificazione del diritto canonico: «la Chiesa ha diffidenza

Curia Romana, al modo di sentire comune e costante dei giuristi, legame, quest'ultimo, con un *ius commune* di matrice medievale che la modernità giuridica cercò di annientare.

3. Paolo Grossi e la 'definizione' di un pensiero sulla dimensione storica del diritto canonico

Poco sopra mi sono riferito al fatto che Paolo Grossi sui temi canonistici, come evidentemente su altri, è tornato più volte – spesso a motivo delle molteplici richieste provenienti da colleghi e amici in occasione di convegni e incontri di studio –, e tutte le volte è stato capace di offrire una lettura contenente una luce nuova, come quando lo stesso cristallo viene collocato davanti ad un raggio di sole e a seconda della posizione produce colori differenti ma sempre splendenti.

Proprio questo, dal mio punto di vista, ho percepito in due suoi contributi, prima preziose conferenze ad una delle quali ho avuto l'onore di essere presente, pubblicati rispettivamente nel 2015 e nel 2017.

Nel primo testo, *Aequitas canonica: tra codice e storia*, pubblicato nella rivista *Jus* a margine di una lezione tenuta il 15 dicembre 2014 nell'Aula Magna dell'Università di Padova²¹, si percepisce nitidamente lo scavo profondissimo e il lavoro incessante che Paolo Grossi ha sempre condotto, senza mai ritenersi pago, sulle sue riflessioni canonistiche al fine di consegnarci un pensiero nitidissimo e definito: e parlo di 'definizione' di un pensiero – aggiungo, altissima –, poiché donandomi il suo testo scritto appena pubblicato, Paolo Grossi mi scrisse, a penna nella prima pagina: “Caro Matteo, voglio che tu abbia subito il testo di una lezione che è servita – anzi tutto – a definire il mio pensiero”.

verso i principii generali che, se contemplati isolatamente, possono non tenere abbastanza conto della realtà particolare, delle circostanze particolari in cui un atto si è consumato, e chiede una loro verifica alla luce della equità canonica, di quella equità che è lo strumento di emersione del particolare in tutta la sua concretezza; la scienza – la scienza giuridica con le sue opinioni illuminate – permane fonte preziosa, e si perpetua in questo Codice novecentesco l'antica eredità del diritto comune medievale» (*Ibidem*).

²¹ P. GROSSI, *Aequitas canonica: tra codice e storia*, in *Jus-online*, 1 (2015), 1-13.

Nelle intense pagine si riesce davvero a toccare con mano la definizione di un pensiero su uno dei temi più affascinanti per lo storico del diritto canonico: l'*aequitas canonica*²². Quella *iustitia dulcore misericordiae temperata* che Paolo Grossi aveva da molto tempo inserito nell'ampilissimo suo bagaglio culturale-scientifico – riscontrabile almeno sia nel contributo *Aequitas canonica*, relazione letta nel 1998 in occasione del *dies annulis* del Tribunale Ecclesiastico Regionale Etrusco e pubblicata nel volume degli scritti canonistici²³, sia ancor prima ne *L'Ordine giuridico medievale*²⁴ –, e che nel testo del 2015 definiva, per l'appunto, in modo insuperabile offrendoci dell'*aequitas canonica*, fra le altre considerazioni, il suo carattere costitutivo nell'affermazione del diritto canonico come mentalità giuridica e, conseguentemente, della sua tipicità ponendo al centro il *periculum animae* e la *ratio peccati vitandi* e, al tempo stesso, la sua dimensione pastorale riscontrabile nei singolarissimi istituti della *tolerantia* e della *dissimulatio*²⁵.

Nel secondo contributo, *Monachesimo cenobiale: una nervatura portante della civiltà alto-medievale* – scritto a margine della Prolusione inaugurale della LXIV Settimana di Studio organizzata dalla Fondazione Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo e tenutasi a Spoleto nel 2016²⁶ – ci troviamo ancora una volta di fronte ad una 'definizione' del pensiero canonistico di Paolo Grossi. Il tessuto connettivo della 'definizione' del pensiero del testo pubblicato nel 2017 è senz'altro la già citata tesi di laurea sulle abbazie benedettine nell'Alto Medioevo italiano del 1955. Da essi, e dall'intera produzione scientifica di Grossi, si percepisce

²² Nella *lectio magistralis* patavina, Paolo Grossi fin da subito volle determinare l'oggetto delle sue riflessioni, ovvero «puntualizzare la cifra dell'equità canonica» (P. GROSSI, *Aequitas canonica*, 2) e, per farlo, «scendere all'interno dell'ordinamento giuridico della Chiesa Romana, un ordinamento contrassegnato da così forti peculiarità da renderlo altro, cioè profondamente diverso da quello – per esempio – della repubblica italiana» (*Ibidem*).

²³ P. GROSSI, *Scritti canonistici*, 211-228.

²⁴ P. GROSSI, *L'Ordine giuridico medievale*, 210-214, 216-219.

²⁵ P. GROSSI, *Aequitas canonica: tra codice e storia*, 7-11.

²⁶ P. GROSSI, *Monachesimo cenobiale: una nervatura portante della civiltà alto-medievale*, in FONDAZIONE CENTRO ITALIANO DI STUDI SULL'ALTO MEDIOEVO (cur.), *Monachesimi d'Oriente e d'Occidente nell'Alto Medioevo*, Spoleto, 2017, 1-30.

nitidamente il ruolo della Chiesa nell'esperienza giuridica medievale²⁷ e, nel caso specifico, del monachesimo²⁸, laddove, «il moto ascensionale del cenobitismo ci si mostra, nella sua continua espansione e nella sempre maggior complessità del suo ruolo, assai somigliante al chicco di senape della parabola evangelica, arrivando a costituirsi (...) a nervatura portante della intiera civiltà altomedievale. Di più: al suo più schietto segno identitario»²⁹.

4. Paolo Grossi e la fantasia: strumento indispensabile per il giurista 'avveduto'

Quanto appena detto, evidentemente, costituisce solo una piccolissima parte di ciò che Paolo Grossi ha fatto per la cultura giuridica canonistica e, più in generale, per la cultura giuridica. Una cultura giuridica, la 'sua' cultura giuridica, che diventa senz'altro la più grande eredità da trasmettere agli studenti, futuri operatori nel mondo del diritto in grado di maneggiare con rigore e dedizione lo 'strumentario tecnico' del 'laboratorio' del giurista. Non solo. Anche con fantasia; sì: fantasia.

Un sostantivo che apparentemente sembra distante dal carattere rigoroso dell'universo giuridico ma che ha sempre accompagnato la riflessione di Paolo Grossi caratterizzandone lo splendido risultato. Mi ricordo, da giovane docente alla Pontificia Università Lateranense, che nel 2010 Paolo Grossi fu invitato a tenere una *Lectio magistralis* in occasione del LXXV anniversario della Rivista *Studia et Documenta Historiae et Iuris*

²⁷ P. GROSSI, *L'Ordine giuridico medievale*, 109-116.

²⁸ È lo stesso Paolo Grossi a definire «singolare l'itinerario del monachesimo cristiano nel trãnsito dalla tarda antichità all'alto medioevo! Secoli percorsi da un moto ascensionale, che vede le sperimentazioni sparse di solitarii asceti al riparo precario di capanne e di grotte, nei deserti egiziano palestinese siriano, in Oriente dietro il forte modello basiliano ma con particolare evidenza in Occidente, trasformarsi in una fioritura di cenobii organizzati in comunità solidissime e all'interno di architetture spesso grandiose, arrivando a fornire all'intiera società un apporto contrassegnato da una assoluta tipicità» (P. GROSSI, *Monachesimo cenobiale: una nervatura portante della civiltà alto-medievale*, 1).

²⁹ P. GROSSI, *Monachesimo cenobiale: una nervatura portante della civiltà alto-medievale*, 30.

e il 20 gennaio, nella gremiissima Aula Paolo VI dell'Università, l'uditorio fu incantato, come me, dall'altissimo valore scientifico e culturale del tema trattato: *Il ruolo del giurista, oggi*³⁰. Qualificando il percorso storico del giurista, il suo ruolo e gli sforzi compiuti e da compiere all'interno dell'ordinamento giuridico, Paolo Grossi chiudeva la *Lectio* con queste parole: «certamente, non c'è bisogno di un giurista esegeta, che esaurisca nella esegesi di un testo indiscutibile il suo ufficio primario. Anche se Vi può sorprendere, il giurista di oggi e di domani deve essere ben provvisto di fantasia, dove il termine 'fantasia' vuol significare capacità inventiva nascente più da un sapere intuitivo che da una logica deduttiva. Solo così il giurista arriva a percepire il senso del divenire e può farsi costruttore di futuro»³¹.

Fantasia. Una fantasia che non significa certamente stranezza ma che offre al giurista gli strumenti per non appiattirsi e non farsi appiattare da una rischiosa, e sempre in agguato, mentalità 'panlegalistica' e 'legolatrice' (come diceva Paolo Grossi nelle splendide lezioni fiorentine alle quali, da studente, ho avuto la fortuna di partecipare). Una fantasia, come si legge nell'ultimo importantissimo lascito culturale che Paolo Grossi ci ha donato – la raccolta di fiabe dedicata alle nipoti e pubblicata per i tipi della Giunti Editore³² – da intendersi certamente «risorsa preziosa per ogni umana vicenda»³³, alla cui dimensione, proprio come ha fatto Paolo Grossi nel corso della sua vita scientifico-accademica e come ci ha sempre insegnato, chiedere ausilio «e da essa attingendo per costruzioni dall'impronta nuova e originale»³⁴.

5. Grazie, Paolo!

Non posso non concludere con una parola, che ne racchiude moltissime altre e che credo costituisca la sintesi della somma delle esperienze scientifiche, accademiche e umane vissute fino a questo momento: Grazie, Paolo!

³⁰ P. GROSSI, *Il ruolo del giurista, oggi*, excerptum ex *SDHI*, LXXVI (2010), XII-XXI.

³¹ *Ivi*, XXI.

³² P. GROSSI, *Il paese dei palloncini di gomma e altre fiabe*, Firenze, 2022.

³³ *Ivi*, 7.

³⁴ *Ibidem*.

Grazie, per tutto ciò che hai donato con passione e dedizione; Grazie, per il 'carattere' che hai impresso in ciascuno di coloro che hanno avuto l'onore di relazionarsi con te; Grazie, per averci offerto, con le tue riflessioni insuperabili, un mondo giuridico 'fantastico'.

**Paolo Grossi e la dimensione storica del diritto canonico.
La lettura offerta da un protagonista ‘elegante’ della cultura giuridica**

MATTEO NACCI

Pontificia Università Lateranense

Abstract: Lo scritto, sviluppatosi a margine di un evento commemorativo per il Prof. Paolo Grossi, si propone di mettere in evidenza il rapporto fra la dimensione storica del diritto canonico e l’insigne maestro del diritto fiorentino; un rapporto che ha caratterizzato enormemente la cultura giuridica nel suo sviluppo e nella sua strutturazione.

Parole chiave: Paolo Grossi; storia giuridica; diritto canonico; cultura giuridica.

Abstract: The writing, developed following a commemorative event for Prof. Paolo Grossi, aims to highlight the relationship between the historical dimension of canon law and the illustrious Florentine jurist; a relationship that has enormously characterized legal culture in its development and structuring.

Keywords: Paolo Grossi; legal history; canon law; legal culture.